



## DETERMINAZIONE N. W14RMDZD5 DEL 15/12/2022

**OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020), artt. 32 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativa all'affidamento per la fornitura di strumentazione di laboratorio HPLC Vanquish FLEX DUAL comprensiva di assistenza *full risk* biennale.**

**CIG: 9528722625**

La Sottoscritta Dott.ssa Alessandra Poggiani, in qualità di Director of Administration della Fondazione Human Technopole e munita di idonei poteri per l'adozione della presente determina,

**premessato che**

- l'art. 1, co. 116, L. n. 232/2016 istituisce la Fondazione Human Technopole;
- la Fondazione HT si qualifica come un organismo pubblico e, pertanto, ai fini del proprio funzionamento e dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, procede all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e della normativa vigente in materia di appalti e contratti pubblici;
- la Fondazione segue, per gli approvvigionamenti, il proprio regolamento HT/02.2021/09 Rev.2 I;

**considerato che**

- il Dott. Piero Carninci, Head of Genomics Research Centre - Functional Genomics della Fondazione Human Technopole, ha espresso, con propria richiesta di acquisto tramite il sistema gestionale della Fondazione, l'esigenza di avvalersi di un sistema di cromatografia ad alta risoluzione (uHPLC), per l'isolamento e la quantificazione di particelle ribosomiali eterogenee in diversi tipi cellulari e tessuti;
- unitamente a tale strumentazione è richiesta garanzia *full risk* biennale;
- tale fornitura è indispensabile per garantire per garantire l'attività di ricerca del Gruppo Calviello presso il Centro di Genomica Funzionale;
- la durata della fornitura è richiesta per 27 mesi;



- il valore stimato dell'appalto è pari a € 107.995,00 oltre IVA;
- tale valore stimato tiene conto dell'importo totale massimo pagabile al fornitore, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto stabiliti, ai sensi dell'art.35, del d.lgs. 50/2016;
- la fornitura di che trattasi, per propria natura, non può essere suddivisa in lotti;
- la somma prevista per l'acquisto della fornitura in oggetto rientra nel budget approvato dalla Fondazione Human Technopole;

#### **visti**

- le Linee Guida Anac n. 8 "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili";

#### **rilevato che**

- il Decreto Legge n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77 in data 31.05.2021) all'art. 1 co. 1 dispone: *"Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023"*;
- il medesimo D.L. n. 76/2020, come innanzi modificato, all'art. 2. prevede *"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e*

*l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”;*

- la fornitura in oggetto può essere eseguita unicamente dall'operatore economico Thermo Fisher Scientific S.p.A. per le seguenti motivazioni:
  - la concorrenza è assente per motivi tecnici come da relazione tecnica di unicità, da intendersi quale parte integrante della presente;
  - in relazione alle circostanze di cui innanzi, non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

#### **verificato che**

- l'operatore economico Thermo Fisher Scientific S.p.A. è risultato disponibile ad erogare la fornitura di cui trattasi per un importo totale di € 91.790,05 oltre iva, riservando alla Fondazione uno sconto del 42,22% sul prezzo di listino;

#### **dato atto che**

- si possa procedere ad affidare l'appalto al citato operatore economico poiché la fornitura proposta risulta rispondente al fabbisogno ed alle esigenze della Fondazione Human Technopole;
- sussista la rispondenza all'interesse pubblico, in virtù della coerenza dell'affidamento con le attività istituzionali della Fondazione Human Technopole;
- il prezzo offerto dall'operatore economico risulta congruo rispetto al segmento di mercato relativo al presente affidamento;



### appurato che

- sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

### DETERMINA

- di autorizzare il seguente affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020) e degli artt. 32 e 36, del D.Lgs. n. 50/2016 per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

**Oggetto:** fornitura di strumentazione di laboratorio HPLC Vanquish FLEX DUAL comprensiva di assistenza *full risk* biennale;

**Fornitore:** Thermo Fisher Scientific S.p.A.;

**Importo:** € 91.790,05, oltre IVA, da compensarsi a corpo;

**Durata:** 27 mesi

- di dare atto che i costi relativi alla sicurezza, e in particolare al rischio di interferenze, sono pari ad € 0;
- di procedere alla richiesta di garanzia definitiva, come previsto dall'art. 103, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di dare atto che ai sensi della L. n.136/2010 e D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8/2010 AVCP, il codice C.I.G. relativo al seguente affidamento è il seguente 9528722625;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti previsti ai sensi di legge è la Dott.ssa Paola Moscatelli.

**Director of Administration**  
**Dott.ssa Alessandra Poggiani**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del  
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate*

Allegati:

- relazione tecnica di unicità